



Tribunale di Roma
Sedicesima Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di impresa

Il giudice, dott. Stefano Iannaccone;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/11/2025;
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c. e 2377 e ss. c.c., *Parte_1*, in qualità di ex sindaco della Dispar s.p.a. in liquidazione ha chiesto al Tribunale disporsi in via di urgenza la sospensione della delibera assembleare del 04/08/2025 con la quale sarebbe stata dichiarata la decadenza dello stesso ricorrente dalla carica di sindaco ai sensi dell'art. 2405 c.c..

A fondamento della domanda cautelare il ricorrente ha dedotto, per quanto attiene al *fumus boni iuris*, in estrema sintesi, l'invalidità della delibera in ragione dell'infondatezza delle contestazioni che avrebbero dato luogo alla decisione.

La resistente si è costituita eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, sia per carenza del *fumus boni iuris* sia per difetto del *periculum in mora*.

All'udienza del 18/11/2025 le parti procedevano alla discussione del ricorso e la causa veniva trattenuta in riserva.

Stando alle allegazioni dello stesso ricorrente, la misura cautelare richiesta è diretta ad assicurare gli effetti del futuro giudizio di merito, avente per oggetto l'impugnazione della delibera in questione, che lo stesso *Parte_1* ha rappresentato di voler introdurre all'esito del presente procedimento cautelare.

Ciò posto, osserva il Tribunale che, stando al consolidato orientamento di questo Ufficio, la sospensione dell'esecuzione della delibera, come testualmente previsto dall'art. 2378 co.3 c.c., può essere disposta all'esito di ricorso depositato contestualmente al deposito dell'atto di citazione avente per oggetto la sua impugnazione e che, conseguentemente, da un lato, deve considerarsi inammissibile la richiesta proposta ante causam e, dall'altro, appare altresì inammissibile il ricorso allo strumento atipico di cui all'art. 700 c.p.c., avendo l'ordinamento predisposto la cautela tipica di cui al citato art. 2378 c.c. (cfr. Trib. Roma Sez. Spec. Impresa

03/08/2016; Trib. Roma Sez. Spec. Impresa 06/07/2015; nonché Trib. Roma Sez. Spec. Impresa 21/12/2020, n. 37124 secondo la quale *“il legislatore, al fine di dare concretezza all'impugnazione e di fare in modo che al provvedimento cautelare, adottato in base alla mera verosimiglianza delle doglianze, faccia sempre seguito una decisione di merito sulla validità della deliberazione impugnata, ha escluso appunto l'ammissibilità di ricorsi cautelari di sospensiva ante causam”*).

Nel caso di specie è pacifico che allo stato attuale non penda alcuna controversia di merito, essendosi lo stesso ricorrente riservato di introdurre detto giudizio all'esito della definizione del presente procedimento cautelare.

Né a diverse conclusioni è possibile giungere valorizzando il fatto che, prevedendo lo statuto della società una clausola compromissoria, dovrebbe ritenersi in ogni caso sempre ammissibile una competenza cautelare del Tribunale nelle more della costituzione del collegio arbitrale ai sensi dell'art. 818 c.p.c..

Ciò in quanto, anche a voler ritenere che la mancata introduzione del giudizio di merito dinanzi al Tribunale ordinario dipenda nel caso di specie dall'ipotizzata operatività della clausola compromissoria (peraltro rilevata dalla sola resistente), residuerebbe in ogni caso l'inammissibilità del ricorso non avendo l'odierno ricorrente allo stato attuale nemmeno avviato l'iter di nomina dei componenti del Collegio arbitrale. Ne consegue che allo stato attuale la controversia di merito non può dirsi pendente (né dinanzi al Tribunale Ordinario né dinanzi al Collegio arbitrale) e, pertanto, richiamato il disposto dell'art. 2378 co.3 c.c., il ricorso non può dirsi proposto contestualmente o successivamente alla proposizione della domanda di merito.

Le considerazioni che precedono impongono la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Resta assorbito l'esame del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014.

P.Q.M.

- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Roma, 21/11/2025

Il Giudice

Dott. Stefano Iannaccone